

Buono Fruttifero Postale

dedicato ai minori di età

22 marzo 2019



Posteitaliane

Scheda di sintesi

Serie TF118A190322 – Condizioni in vigore dal 22 marzo 2019

Caratteristiche generali

- Garantito dallo Stato Italiano
- Sottoscrivibile e rimborsabile senza costi
- Aliquota fiscale agevolata del 12,50% sugli interessi
- Capitale investito sempre rimborsabile
- Emesso da Cassa depositi e prestiti e collocato da Poste Italiane
- Intestabile ai minori con età compresa tra 0 e 16 anni e mezzo
- Disponibile in forma cartacea e dematerializzata*

Condizioni economiche

Data di compimento del 18° anno di età del minore		Tasso annuo effettivo lordo di rendimento a scadenza
dal	al	
01/08/2020	30/11/2020	1.00%
01/12/2020	30/11/2021	1.00%
01/12/2021	30/11/2022	1.00%
01/12/2022	30/11/2023	1.50%
01/12/2023	30/11/2024	1.50%
01/12/2024	30/11/2025	1.75%
01/12/2025	30/11/2026	1.75%
01/12/2026	30/11/2027	2.00%
01/12/2027	30/11/2028	2.00%
01/12/2028	30/11/2029	2.00%
01/12/2029	30/11/2030	2.00%
01/12/2030	30/11/2031	2.50%
01/12/2031	30/11/2032	2.50%
01/12/2032	30/11/2033	2.50%
01/12/2033	30/11/2034	2.50%
01/12/2034	30/11/2035	3.00%
01/12/2035		3.00%

- Sottoscrivibile per multipli di 50 euro fino ad un massimo di un milione di euro al giorno
- Rendimento fisso nel tempo con interessi che maturano fino al 18° anno di età
- Nel caso di rimborso prima del compimento del 18° anno d'età, i tassi di interesse nominali annui lordi applicati sono quelli relativi ai buoni Ordinari in emissione alla data di sottoscrizione, ridotti dello 0,50% e comunque mai inferiori allo 0,25%
- Interessi corrisposti al momento del rimborso e non prima di 18 mesi dalla sottoscrizione, calcolati in regime di capitalizzazione composta su base bimestrale
- Esente da imposta di bollo se il valore del portafoglio buoni è inferiore o uguale a 5.000 euro. Se superiore, aliquota dello 0,20% annuo sul capitale investito

* I buoni dedicati ai minori in forma dematerializzata possono essere sottoscritti esclusivamente nell'ambito del Piano di Risparmio.

Ulteriori informazioni

La presente Scheda di Sintesi costituisce parte integrante delle Condizioni generali di contratto e del Regolamento del Prestito. Il Foglio Informativo, contenente le principali clausole contrattuali e il dettaglio delle condizioni economiche, è disponibile gratuitamente presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it. Per ulteriori informazioni, chiedere al personale dell'Ufficio Postale, o contattare il servizio clienti allo 800 00 33 22.



Cassa depositi e prestiti SpA
Via Goito, 4 | 00185 Roma
T +39 06 42211
F +39 4221 4026

Capitale sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso CCIAA
Di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e Iscrizione
Al registro delle imprese
Di Roma 80199230584
Partita IVA 07756511007

BancoPosta

TF118A190322

22 marzo 2019

FOGLIO INFORMATIVO

DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DEDICATI AI MINORI DI ETÀ

INFORMAZIONI SUL PRESTITO

Emittente

Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet www.cdp.it

Long-Term Rating BBB/Baa3/BBB/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione a REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione a Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00.

Sito internet www.poste.it

Servizio Clienti 800 00 33 22

Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito e può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato).

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tipologia	Il buono fruttifero postale dedicato ai minori di età (di seguito "buoni dedicati ai minori") ha una durata massima variabile in funzione dell'età dell'intestatario alla data di sottoscrizione, determinata dall'intervallo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data di compimento del 18° anno del minore.
Emissione	I buoni dedicati ai minori sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto").
Prezzo	I buoni dedicati ai minori sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).
Intestazione	I buoni dedicati ai minori possono essere intestati esclusivamente a soggetti minori di età e non è consentita alcuna cointestazione. Non è consentita, inoltre, la sottoscrizione a favore di coloro che abbiano più di 16 anni e sei mesi di età, nonché a coloro che compiano 16 anni e sei mesi nel corso del mese in cui cade la data di sottoscrizione. I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del libretto di risparmio postale, necessario per la sottoscrizione degli stessi.
Durata	I buoni dedicati ai minori hanno una durata massima variabile in funzione dell'età dell'intestatario. Tale durata è determinata dall'intervallo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data di compimento del 18° anno del minore.
Tagli e limiti di importo	I buoni dedicati ai minori sono sottoscrivibili per tagli da 50 euro e multipli. L'importo massimo di buoni dedicati ai minori sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

dal 1850

Cassa depositi e prestiti

Società per Azioni
Via Goito, 4 | 00185 Roma
T +39 06 42211 | F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale

€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso CCIAA
di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e iscrizione

al Registro delle Imprese
di Roma 80199230584
Partita IVA 07756511007

Interessi

I buoni dedicati ai minori riconoscono un rendimento fisso crescente, in ragione del tempo trascorso dalla sottoscrizione. Alla scadenza naturale – fissata al compimento del 18° anno di età del minore – i buoni dedicati ai minori rimborsano un ammontare pari al valore nominale sottoscritto, moltiplicato per uno dei coefficienti da individuare in ragione del bimestre entro il quale il minore compie il 18° anno d'età, riportati nella Tabella A nella sezione successiva denominata "Condizioni Economiche", unitamente al tasso effettivo di rendimento lordo e netto. Gli interessi sono calcolati in regime di capitalizzazione composta su base bimestrale. I buoni diventano infruttiferi dal giorno successivo al compimento del 18° anno di età del minore.

Modalità di sottoscrizione e rimborso

I buoni dedicati ai minori cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, sono consegnati al sottoscrittore.

I buoni dematerializzati possono essere sottoscritti esclusivamente nell'ambito del Piano di Risparmio¹

All'atto della sottoscrizione del Piano di Risparmio, un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito" unitamente alla relativa Scheda di Sintesi è consegnato al sottoscrittore.

Le sottoscrizioni di buoni dematerializzati nell'ambito del Piano di Risparmio sono effettuate alle condizioni e nei termini vigenti per ciascuna emissione di buoni dedicati ai minori. I buoni dematerializzati sono rimborsati in linea capitale ed interessi alla loro scadenza tramite accredito sul libretto di risparmio postale utilizzato per la sottoscrizione.

Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni dedicati ai minori, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del codice civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

Il rimborso anticipato dei buoni dedicati ai minori attribuisce il diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi maturati alla data di richiesta di rimborso. Qualora i buoni dedicati ai minori siano rimborsati anticipatamente, i tassi di interesse nominali annui lordi applicati, i tassi effettivi di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso nonché i coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto sono riportati nelle Tabelle B e C del documento "Tassi rimborso anticipato" relativo alla specifica serie e sono relativi ai buoni ordinari, emessi nella medesima data di emissione dei buoni dedicati ai minori sottoscritti, ridotti dello 0,50% e comunque mai inferiori allo 0,25%. Dette tabelle sono disponibili sui siti internet www.cdp.it e www.poste.it. Non sono corrisposti interessi per i buoni dedicati ai minori rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione.

Costi e spese

Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni. La duplicazione del buono comporta il pagamento di una spesa di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

Regime Fiscale

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo². Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

Limiti alla circolazione

I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.

Termini di prescrizione

I diritti dei titolari di buoni rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

¹ Il Piano di Risparmio è il servizio offerto da Poste Italiane S.p.A. per l'acquisto in forma dematerializzata di buoni dedicati ai minori mediante un programma di sottoscrizioni periodiche per il quale è necessaria la titolarità di un libretto di risparmio postale avente la medesima intestazione dei buoni.

² Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013

TF118A190322

22 marzo 2019

**Sottrazione, distruzione o
smarrimento**

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.

**Informazioni sui rischi
dell'operazione**

I buoni dedicati ai minori non sono rimborsabili prima del compimento del 18° anno di età dell'intestatario se non in presenza di un provvedimento del giudice tutelare.

In caso di rimborso anticipato, i tassi d'interesse nominali annui lordi applicati sono inferiori rispetto a quelli conseguibili in caso di rimborso a scadenza e sono quelli relativi ai buoni ordinari, emessi nella medesima data di emissione dei buoni dedicati ai minori sottoscritti, ridotti dello 0,50% e comunque mai inferiori allo 0,25%.

Non sono corrisposti interessi per i buoni dedicati ai minori rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione.

Le sottoscrizioni di buoni dematerializzati nell'ambito del Piano di Risparmio sono effettuate alle condizioni e nei termini vigenti per ciascuna emissione di buoni dedicati ai minori.

I buoni dedicati ai minori non possono essere dati in pegno.

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle "Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito" e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cdp.it.

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o Raccomandata indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta – Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- Posta Elettronica Certificata indirizzata a reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile su www.poste.it seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari".

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane.

TF118A190322

22 marzo 2019

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni in vigore dal 22 marzo 2019

TABELLA A

Coefficienti per la determinazione del valore di rimborso del buono al compimento del 18° anno di età del minore e relativi tassi di rendimento effettivi annui a scadenza (1)											
Data di compimento del 18° anno di età del minore compresa		Coefficiente (2)		Tasso annuo effettivo di rendimento a scadenza (3)		Data di compimento del 18° anno di età del minore compresa		Coefficiente (2)		Tasso annuo effettivo di rendimento a scadenza (3)	
fra il	e il	lordo	netto	lordo	netto	fra il	e il	lordo	netto	lordo	netto
1 agosto 2020	30 settembre 2020	1.01503744	1.01315776	1.00%	0.88%	1 ottobre 2028	30 novembre 2028	1.21097449	1.18460268	2.00%	1.77%
1 ottobre 2020	30 novembre 2020	1.01672216	1.01463189	1.00%	0.88%	1 dicembre 2028	31 gennaio 2029	1.21497784	1.18810561	2.00%	1.77%
1 dicembre 2020	31 gennaio 2021	1.01840968	1.01610847	1.00%	0.88%	1 febbraio 2029	31 marzo 2029	1.21899442	1.19162012	2.00%	1.77%
1 febbraio 2021	31 marzo 2021	1.02010000	1.01758750	1.00%	0.88%	1 aprile 2029	31 maggio 2029	1.22302428	1.19514625	2.00%	1.77%
1 aprile 2021	31 maggio 2021	1.02179313	1.01906898	1.00%	0.88%	1 giugno 2029	31 luglio 2029	1.22706747	1.19868403	2.00%	1.77%
1 giugno 2021	31 luglio 2021	1.02348906	1.02055293	1.00%	0.88%	1 agosto 2029	30 settembre 2029	1.23112402	1.20223351	2.00%	1.77%
1 agosto 2021	30 settembre 2021	1.02518781	1.02203934	1.00%	0.88%	1 ottobre 2029	30 novembre 2029	1.23519398	1.20579473	2.00%	1.77%
1 ottobre 2021	30 novembre 2021	1.02688938	1.02352821	1.00%	0.88%	1 dicembre 2029	31 gennaio 2030	1.23927739	1.20936772	2.00%	1.77%
1 dicembre 2021	31 gennaio 2022	1.02859378	1.02501955	1.00%	0.88%	1 febbraio 2030	31 marzo 2030	1.24337431	1.21295252	2.00%	1.77%
1 febbraio 2022	31 marzo 2022	1.03030100	1.02651338	1.00%	0.88%	1 aprile 2030	31 maggio 2030	1.24748477	1.21654917	2.00%	1.77%
1 aprile 2022	31 maggio 2022	1.03201106	1.02800967	1.00%	0.88%	1 giugno 2030	31 luglio 2030	1.25160882	1.22015771	2.00%	1.77%
1 giugno 2022	31 luglio 2022	1.03372395	1.02950846	1.00%	0.88%	1 agosto 2030	30 settembre 2030	1.25574650	1.22377818	2.00%	1.77%
1 agosto 2022	30 settembre 2022	1.03543969	1.03100973	1.00%	0.88%	1 ottobre 2030	30 novembre 2030	1.25989786	1.22741062	2.00%	1.77%
1 ottobre 2022	30 novembre 2022	1.03715828	1.03251349	1.00%	0.88%	1 dicembre 2030	31 gennaio 2031	1.33936539	1.29694472	2.50%	2.22%
1 dicembre 2022	31 gennaio 2023	1.05873311	1.05139147	1.50%	1.32%	1 febbraio 2031	31 marzo 2031	1.34488882	1.30177772	2.50%	2.22%
1 febbraio 2023	31 marzo 2023	1.06136355	1.05369311	1.50%	1.32%	1 aprile 2031	31 maggio 2031	1.35043503	1.30663065	2.50%	2.22%
1 aprile 2023	31 maggio 2023	1.06400053	1.05600046	1.50%	1.32%	1 giugno 2031	31 luglio 2031	1.35600411	1.31150360	2.50%	2.22%
1 giugno 2023	31 luglio 2023	1.06664405	1.05831355	1.50%	1.32%	1 agosto 2031	30 settembre 2031	1.36159616	1.31639664	2.50%	2.22%
1 agosto 2023	30 settembre 2023	1.06929415	1.06063238	1.50%	1.32%	1 ottobre 2031	30 novembre 2031	1.36721127	1.32130986	2.50%	2.22%
1 ottobre 2023	30 novembre 2023	1.07195083	1.06295697	1.50%	1.32%	1 dicembre 2031	31 gennaio 2032	1.37284953	1.32624334	2.50%	2.22%
1 dicembre 2023	31 gennaio 2024	1.07461411	1.06528734	1.50%	1.32%	1 febbraio 2032	31 marzo 2032	1.37851104	1.33119716	2.50%	2.22%
1 febbraio 2024	31 marzo 2024	1.07728400	1.06762350	1.50%	1.32%	1 aprile 2032	31 maggio 2032	1.38419591	1.33617142	2.50%	2.23%
1 aprile 2024	31 maggio 2024	1.07996053	1.06996547	1.50%	1.32%	1 giugno 2032	31 luglio 2032	1.38990421	1.34116819	2.50%	2.23%
1 giugno 2024	31 luglio 2024	1.08264371	1.07231325	1.50%	1.32%	1 agosto 2032	30 settembre 2032	1.39563606	1.34618155	2.50%	2.23%
1 agosto 2024	30 settembre 2024	1.08533356	1.07466687	1.50%	1.32%	1 ottobre 2032	30 novembre 2032	1.40139155	1.35121760	2.50%	2.23%
1 ottobre 2024	30 novembre 2024	1.08803009	1.07702633	1.50%	1.32%	1 dicembre 2032	31 gennaio 2033	1.40717077	1.35627442	2.50%	2.23%
1 dicembre 2024	31 gennaio 2025	1.10649835	1.09318606	1.75%	1.54%	1 febbraio 2033	31 marzo 2033	1.41297382	1.36135209	2.50%	2.23%
1 febbraio 2025	31 marzo 2025	1.10970235	1.09598956	1.75%	1.54%	1 aprile 2033	31 maggio 2033	1.41880081	1.36645070	2.50%	2.23%
1 aprile 2025	31 maggio 2025	1.11291563	1.09880118	1.75%	1.54%	1 giugno 2033	31 luglio 2033	1.42465182	1.37157034	2.50%	2.23%
1 giugno 2025	31 luglio 2025	1.11613822	1.10162094	1.75%	1.54%	1 agosto 2033	30 settembre 2033	1.43052696	1.37671109	2.50%	2.23%
1 agosto 2025	30 settembre 2025	1.11937014	1.10444887	1.75%	1.54%	1 ottobre 2033	30 novembre 2033	1.43642634	1.38187304	2.50%	2.23%
1 ottobre 2025	30 novembre 2025	1.12261141	1.10728499	1.75%	1.54%	1 dicembre 2033	31 gennaio 2034	1.44235004	1.38705628	2.50%	2.23%
1 dicembre 2025	31 gennaio 2026	1.12586207	1.11012931	1.75%	1.54%	1 febbraio 2034	31 marzo 2034	1.44829817	1.39226090	2.50%	2.23%
1 febbraio 2026	31 marzo 2026	1.12912215	1.11298188	1.75%	1.54%	1 aprile 2034	31 maggio 2034	1.45427083	1.39748697	2.50%	2.23%
1 aprile 2026	31 maggio 2026	1.13239166	1.11584270	1.75%	1.54%	1 giugno 2034	31 luglio 2034	1.46026812	1.40273460	2.50%	2.23%
1 giugno 2026	31 luglio 2026	1.13567064	1.11871181	1.75%	1.54%	1 agosto 2034	30 settembre 2034	1.46629014	1.40800387	2.50%	2.23%
1 agosto 2026	30 settembre 2026	1.13895911	1.12158922	1.75%	1.54%	1 ottobre 2034	30 novembre 2034	1.47233699	1.41329487	2.50%	2.23%
1 ottobre 2026	30 novembre 2026	1.14225711	1.12447497	1.75%	1.54%	1 dicembre 2034	31 gennaio 2035	1.59682035	1.52221780	3.00%	2.69%
1 dicembre 2026	31 gennaio 2027	1.16779877	1.14682392	2.00%	1.76%	1 febbraio 2035	31 marzo 2035	1.60470644	1.52911813	3.00%	2.69%
1 febbraio 2027	31 marzo 2027	1.17165938	1.15020196	2.00%	1.76%	1 aprile 2035	31 maggio 2035	1.61263148	1.53605254	3.00%	2.69%
1 aprile 2027	31 maggio 2027	1.17553276	1.15359116	2.00%	1.76%	1 giugno 2035	31 luglio 2035	1.62059566	1.54302120	3.00%	2.69%
1 giugno 2027	31 luglio 2027	1.17941894	1.15699157	2.00%	1.77%	1 agosto 2035	30 settembre 2035	1.62859916	1.55002427	3.00%	2.69%
1 agosto 2027	30 settembre 2027	1.18331797	1.16040322	2.00%	1.77%	1 ottobre 2035	30 novembre 2035	1.63664220	1.55706193	3.00%	2.69%
1 ottobre 2027	30 novembre 2027	1.18722989	1.16382615	2.00%	1.77%	1 dicembre 2035	31 gennaio 2036	1.64472496	1.56413434	3.00%	2.69%
1 dicembre 2027	31 gennaio 2028	1.19115474	1.16726040	2.00%	1.77%	1 febbraio 2036	31 marzo 2036	1.65284763	1.57124168	3.00%	2.69%
1 febbraio 2028	31 marzo 2028	1.19509257	1.17070600	2.00%	1.77%	1 aprile 2036	31 maggio 2036	1.66101042	1.57838412	3.00%	2.69%
1 aprile 2028	31 maggio 2028	1.19904341	1.17416299	2.00%	1.77%	1 giugno 2036	31 luglio 2036	1.66921352	1.58556183	3.00%	2.69%
1 giugno 2028	31 luglio 2028	1.20300732	1.17763140	2.00%	1.77%	1 agosto 2036	30 settembre 2036	1.67745714	1.59277500	3.00%	2.70%
1 agosto 2028	30 settembre 2028	1.20698433	1.18111129	2.00%	1.77%	1 ottobre 2036	30 novembre 2036	1.68574147	1.60002378	3.00%	2.70%
						1 dicembre 2036	N.A. (4)	1.69406671	1.60730837	3.00%	2.70%

(1) Il valore di rimborso si ottiene moltiplicando il valore nominale sottoscritto per uno dei coefficienti da individuare in ragione del bimestre entro il quale il minore compie il 18° anno d'età.

(2) Coefficienti per la determinazione del valore di rimborso lordo e netto riconosciuto al compimento del 18° anno d'età del minore in funzione del bimestre in cui cade la data del 18° compleanno. I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(3) Il tasso effettivo annuo di rendimento a scadenza, lordo e netto - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondando alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{360/n} - 1]$ dove n indica il numero di bimestri interi di possesso alla data di inizio-periodo di cui alla prima colonna.

(4) I coefficienti lordi e netti sono da ritenersi validi anche in tutti i casi in cui il minore intestatario compia il 18° compleanno in data successiva a quella di inizio validità degli interessi.